REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Oggetto: **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68. Istituzione della Commissione medica locale (CML) per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida della ASL n. 6 del Medio Campidano.**

LA PRESIDENTE

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo codice della strada", che, all'articolo 119, disciplina le modalità per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, per il conseguimento della patente di guida, nei riguardi di particolari categorie di soggetti individuate al comma 4 del medesimo articolo, mediante un'apposita commissione medica locale (CML), istituita presso il servizio che svolge funzioni in materia medico–legale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che, all'articolo 330, disciplina la costituzione delle commissioni mediche locali;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede all'articolo 11, comma 1, lett. b), la modifica dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disponendo l'attribuzione del potere di costituzione delle commissioni mediche locali e di nomina dei relativi presidenti ai competenti organi regionali e alle province autonome di Trento e di Bolzano e, al comma 4, prevede l'attribuzione al Governo del compito di modificare in conformità l'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68, concernente "Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali", che modifica il sopraccitato articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ponendo in capo ai Presidenti delle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il potere di costituire le commissioni mediche locali e di nominare i presidenti, precedentemente

nominati con decreto del Ministro dei Trasporti emanato di concerto col Ministro della Sanità;

ATTESO che la normativa vigente dispone che le commissioni mediche locali (CML) sono costituite presso i servizi delle aziende sanitarie locali che svolgono funzioni in materia medico-legale e sono composte nel modo seguente:

- il presidente, nella persona del responsabile del servizio dell'azienda sanitaria locale che svolge funzioni in materia medico-legale;
- due membri effettivi ed almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti;

PRECISATO che i membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, devono appartenere ad amministrazioni diverse;

ATTESO inoltre, che la commissione in argomento può essere integrata, ai sensi dell'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come di seguito specificato:

- nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;
- qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione è integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo dei servizi del SSN;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025, n. 8, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24";

VISTO in particolare, l'articolo 9 della citata legge regionale n. 24 del 2020, che istituisce otto aziende socio-sanitarie locali (ASL);

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 131 del 1° dicembre 2015, con il quale era stata costituita, presso l'allora ASL n. 6 di Sanluri, la Commissione medica locale (CML) per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, risultata mai funzionante;

VISTA la nota prot. n. 20674 del 8 settembre 2026, come integrata con la nota prot. n. 21532 del 17 settembre 2026, con la quale l'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano manifesta la necessità di istituire la Commissione medica locale (CML), ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., e comunica i nominativi dei componenti;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla costituzione della Commissione medica locale (CML) della ASL n. 6 del Medio Campidano, secondo quanto riportato nello schema allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

ART. 1 È costituita, presso l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., la Commissione medica locale (CML) per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

ART. 2 La composizione della Commissione medica locale della ASL n. 6 del Medio Campidano è riportata nello schema di cui all'allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale.

La Presidente
Alessandra Todde



Firmato digitalmente da
ALESSANDRA TODDE
14/10/2026 11:15:11